

515. Legge 17 gennaio 1929 n. 20. Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modificazioni agli articoli 44 e 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, sul diritto d'autore.

Questa legge è stata pubblicata in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma, 1929, n. 20, ed in GU 23 gennaio 1929 n. 19. È entrata in vigore il 23 gennaio 1929, ed è stata abrogata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633.

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia
Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato quanto segue:

Articolo unico: è convertito in legge il regio decreto legge 13 gennaio 1927, n. 61, portante modifiche agli articoli 44 e 70 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, con le seguenti modificazioni.

L'art. 44 del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950, è modificato nei termini seguenti:

“Se il cessionario del diritto di rappresentazione, esecuzione, pubblicazione o riproduzione non fa rappresentare, eseguire, pubblicare o riprodurre l'opera nel termine di tre anni dalla conclusione del contratto di edizione, questo è risolto di pieno diritto a favore dell'autore e dei suoi aventi causa. Il cessionario perde i diritti acquisiti e deve restituire l'originale dell'opera, mentre l'autore, i suoi eredi o legatari conservano integralmente il diritto al compenso pattuito, oltre che al risarcimento dei danni se del caso.

Qualunque patto in contrario è nullo.

Se l'opera musicale o drammatica, dopo la prima rappresentazione o dopo il primo ciclo di rappresentazioni, non è ulteriormente rappresentata senza giusta causa, si fa luogo alla risoluzione del contratto, anche se questo è stato posto in essere anteriormente alla pubblicazione della presente legge.

Le eventuali controversie in questa materia saranno giudicate dal magistrato del lavoro, con la procedura speciale stabilita dal regio decreto 10 luglio 1926, n. 563. In tal caso i due esperti saranno nominati di volta in volta dalle parti, l'uno dall'autore, l'altro dal cessionario.”

L'articolo 70 del citato regio decreto legge è modificato nei termini seguenti:

“Il presente decreto si applica anche alle opere, già comunque pubblicate, rappresentate od eseguite, per le quali non sia trascorsa la durata di protezione stabilita dagli articoli 26 e seguenti.

L'eventuale maggiore estensione della durata del diritto d'autore andrà ad esclusivo favore degli autori e dei loro aventi causa.

Gli autori e i loro aventi causa i quali hanno perduto i loro diritti per mancanza dell'adempimento delle formalità prescritte dal testo unico approvato con regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, li riacquistano e ne godono per la durata che ancora rimane in conformità del presente decreto, purché entro il 28 febbraio 1929 dichiarino all'ufficio della proprietà intellettuale, nelle forme indicate nel regolamento, di volersi giovare di tale riacquisto di diritti.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute in pubblico dominio per mancato adempimento delle formalità sopra accennate, potranno ancora tenerle in commercio per il periodo di un anno dal giorno in cui sarà data pubblica notizia della dichiarazione fatta all'ufficio della proprietà intellettuale dall'autore e aventi causa a norma del comma precedente.

Coloro che hanno proceduto legittimamente alla riproduzione di opere cadute nel secondo periodo di protezione, di cui al comma secondo dell'art. 9 del regio decreto 19 settembre 1882, n. 1012, potranno ancora tenerle in commercio per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore del regio decreto legge 7 novembre 1925, n. 1950.”

L'art. 71 del citato regio decreto legge è modificato come segue:

“Il diritto erariale dei 5 per cento imposto dall'art. 31 è dovuto anche su tutte le opere comunque cadute nel dominio pubblico anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.”